

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| Determinazione n.ro | Data di Adozione |
|---------------------|------------------|
| 0012431 | 05/11/2021 |

| Struttura Aziendale | Centro di Costo |
|------------------------------------|-----------------|
| DDP - Direzione e Servizi Generali | 121010101 |


OGGETTO:

Dipartimento Dipendenze Patologiche - Dipendente S.G. - Concessione periodo di assenza per progetto di recupero riabilitativo ai sensi dell'art. 47 del C.C.N.L. 2016/2018 a decorrere dal 12/08/2021 e fino all'11/08/2022

| RUOLO | NOME E COGNOME | FIRMA |
|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| Estensore | Lapacciana Nunzia | 03/11/2021 13:13 |
| Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 | Lapacciana Nunzia | 03/11/2021 13:13 |
| Direttore/Responsabile di Struttura | Semisa Domenico | 05/11/2021 13:07 |

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

Il Dirigente della Struttura Operativa
Dipartimento Dipendenze Patologiche
Dott. Domenico SEMISA

HA ADOTTATO

la seguente determinazione:

VISTA la L. 240/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D. Lgs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421”;

VISTA la L.R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio Sanitario Regionale in attuazione del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”

VISTA la L.R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull’assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la L.R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi ed organizzazione del Servizio sanitario regionale”;

VISTA la L.R. Puglia 39/2006, ed in particolare l’art. 5, recante istituzione ed individuazione dell’ambito territoriale dell’ASL Bari;

VISTO il D. Lgs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal D. Lgs. 97/2016;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 29/04/2020 “Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”;

Premesso che:

il dipendente S.G., in servizio presso il Dipartimento Dipendenze Patologiche di questa ASL, è stato inserito in data 12/08/2021 presso la Comunità Terapeutica Riabilitativa “C.A.S.A. Don Tonino Bello” di Ruvo di Puglia, per essere sottoposto ad un programma terapeutico, in quanto affetto da condizione patologica tale da controindicare l’attività lavorativa, come da allegato alla presente determina, non soggetto a pubblicazione per motivi di privacy;

che lo stesso dipendente S.G. aveva giustificato in data 18/08/2021 la sua assenza dal Servizio presso cui è assegnato mediante certificato di malattia n. prot. 286171272, rilasciato dal dott. F.S., medico abilitato, a copertura del periodo compreso tra il 17/08/2021 ed il 15/09/2021, in quanto affetto da condizione patologica tale da controindicare l’attività lavorativa ;

che con nota del 3/09/2021 il dott. F.S. ha chiesto di considerare nullo il certificato di malattia rilasciato in data 18/08/2021, dichiarando di non essere, alla data del rilascio, a conoscenza che il sig. S.G. potesse risultare beneficiario, a decorrere dal suo ingresso in Comunità, di congedo dal lavoro per progetto terapeutico-riabilitativo ai sensi dell’ex art. 47 del CCNL 2016/2018, congedo incompatibile con copertura economica per malattia riconosciuta da INPS;

che con nota mail del 15/09/2021 il Dirigente Amministrativo AGRU ASL Bari, dott.ssa Letizia Veronico, in accoglimento della richiesta del dott. F.S. ha disposto l’annullamento del periodo di malattia dal 17/08/2021 al 15/09/2021 sul profilo IASI del dipendente S.G;

Dato atto che al fine di predisporre correttamente il provvedimento di concessione del periodo di aspettativa, il Ser.D. di Giovinazzo ha provveduto, con e-mail del 12/10/2021 a comunicare che il Progetto Terapeutico Aziendale residenziale intrapreso dal sig. S.G. in data 12/08/2021 presso la Comunità “C.A.S.A. Don Tonino Bello” di Ruvo di Puglia, prevede una durata di 12 (dodici) mesi e che lo stesso prevede verifiche trimestrali, con possibilità di proroga o sospensione in funzione dell’andamento dello stesso;

Visto l'art. 47 del nuovo CCNL 2016-2018, recante misure di tutela dei dipendenti in particolari condizioni psicofisiche, che ha sostituito il precedente art. 14, co. 1, lett. a) del CCNL Sanità del 20/09/2001, che ha disciplinato quanto segue:

*1. Allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero dei dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stata accertata, da una struttura sanitaria pubblica o convenzionata in base alle leggi nazionali e regionali vigenti, lo stato di tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi a un progetto terapeutico di recupero ed esecuzione del progetto: a) il diritto alla conservazione del posto per l'intera durata del progetto di recupero, **con corresponsione del trattamento economico previsto per le assenze per malattia;** omissis3. I periodi di assenza di cui al presente articolo non vengono presi in considerazione ai fini del periodo di comporto previsto per le assenze per malattia.*

Dato atto che:

da una verifica del periodo di comporto relativo all'ultimo triennio, alla data del 12/08/2021 risulta che il dipendente ha effettuato n. 233 giorni di assenza per congedo malattia;

esaurito il primo periodo di 9 mesi (270 giorni) retribuiti per intero, ai sensi dell'art. 21, comma 7, lett. a) CCNL del 6/07/1995, per le ulteriori assenze previste dal progetto terapeutico si darà luogo alla progressiva riduzione dello stipendio secondo le previsioni delle lett. b) e c) del medesimo comma 7;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra rappresentato, di dover provvedere al riconoscimento nei confronti del dipendente S.G. del periodo di assenza ex art. 47 CCNL 2016-2018 dovuto all'avvio del progetto di recupero, a decorrere dalla data del 12/08/2021, di ingresso in Comunità e per la durata di mesi 12 (dodici), pari alla durata del progetto terapeutico comunicato

Dato atto che l'attività istruttoria della presente determinazione dirigenziale è stata svolta in lavoro agile, omettendone di conseguenza la firma autografa del responsabile del procedimento:

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate, di

riconoscere al dipendente S.G. un periodo di assenza ex. Art. 47 CCNL 2016-2018 dovuto all'avvio del progetto di recupero, a decorrere dalla data del 12/08/2021, per la durata di mesi 12 (dodici), pari alla durata del progetto terapeutico riabilitativo comunicato dal Ser.D. di Giovinazzo, fatte salve diverse valutazioni e/o rinnovi trimestrali a seconda del suo andamento, con la precisazione che, esaurito il primo periodo di 9 mesi (270 giorni) retribuiti per intero, ai sensi dell'art. 21, comma 7, lett. a) CCNL del 6/07/1995, per le ulteriori assenze previste dal progetto terapeutico si darà luogo alla progressiva riduzione dello stipendio secondo le previsioni di cui alle lett. b) e c) del medesimo comma 7;

notificare copia del presente provvedimento al Ser.D. di Giovinazzo nonché al Direttore dell'AGRU – U.O. Trattamento Giuridico Economico e Previdenziale aziendale, per i successivi adempimenti consequenziali correlati all'erogazione degli emolumenti stipendiali;

dare atto che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, L. 241/90, artt. 5, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e) L. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c, del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D. Lgs. 165/2001.

I sottoscritti attestano, altresì la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:
 CONTIENE liquidazione
 NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

- NON soggetta ad oneri di pubblicazione obbligatoria
 SOGGETTA ad oneri di pubblicazione obbligatoria nella sezione Amministrazione Trasparente:

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

| Centro di Costo | Struttura Aziendale |
|-----------------|-----------------------------|
| 1120101 | Area Gestione Risorse Umane |

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 6 (sei) PAGINE
DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE
DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 31, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **05/11/2021**

Staff Direzione Amministrativa aziendale
Ufficio Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
sig. Domenico Roveto